

LII.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Comunicazione di una lettera del senatore Martinelli — Lettera di S. A. R. il principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta — Commemorazione del senatore Palasciano, fatta dal presidente, e parole del senatore Pierantoni e del ministro di grazia e giustizia — Giuramento dei nuovi senatori Lancia di Brolo e Cerruti — Presentazione di tre progetti di legge — Istanza del senatore Zini, ed informazioni sull'andamento della malattia del senatore Carlo Cadorna — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Considerazioni del senatore Auriti — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione — Parlano i senatori Manfredi, relatore, Deodati, Pierantoni ed il ministro di grazia e giustizia — Chiusura della discussione generale — Giuramento del senatore Bonasi — Dichiarazione del ministro di agricoltura, industria e commercio sulla domanda d'interpellanza del senatore Rossi Alessandro.

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

È presente il ministro di grazia e giustizia e più tardi intervengono i ministri: dei lavori pubblici e di agricoltura industria e commercio.

Il senatore segretario CENCELLI legge il processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il signor senatore Martinelli, scrive quanto appresso:

« Eccellenza,

« Le condizioni precarie della mia salute mi impediscono, con mio grande rammarico, d'intervenire alle adunanze del Senato, e adempio adunque l'imperioso dovere di rinunziare alle

due cariche di commissario delle finanze e della contabilità interna, delle quali piacque di onorarvi.

« Rinnovando le dichiarazioni del mio animo grato e devoto, ho l'onore di professarmi dell'eccellenza vostra

« Ossequentissimo

« MASSIMILIANO MARTINELLI ».

Do atto al senatore Martinelli delle dimissioni da lui offerte e propongo che domani s'isciva all'ordine del giorno la votazione per la nomina di un commissario della Commissione permanente di finanze, e di uno della Commissione di contabilità interna.

Non essendovi obiezione rimane così stabilito.

Lettera di S. A. R.

il principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera di S. A. R. il principe Vittorio Emanuele conte di Torino, in risposta a quella che fu già comunicata al Senato con la quale gli si dava avviso della sua iscrizione nell'albo dei senatori.

Torino, 28 novembre 1891.

Eccellenza,

« L'onore di far parte del Senato mi aggiunge nuovi doveri in servizio della patria e del Re.

« Per il loro adempimento mi ispirerò sempre alla sacra memoria dell'amato mio genitore, all'affetto e alla riconoscenza verso l'Augusto mio Re e Zio.

« Nella fiducia di meritare in ogni atto della mia vita l'approvazione dell'Alto Consesso, a cui sono lieto ed onorato di essere ascritto, ringrazio l'Eccellenza Vostra della benevolenza che mi attesta con la pregiata sua lettera del 24 corrente e Le profferisco i sentimenti del mio sincero ossequio.

« Firmato: VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA ».

Commemorazione del senatore Palasciano.

PRESIDENTE. Con vivo dolore vi partecipo, signori senatori, essere morto avant'ieri in Napoli il collega nostro professore Ferdinando Palasciano.

Ferdinando Palasciano era nato a Capua il 13 giugno 1815. Fra i cultori dell'arte salutare, e soprattutto della chirurgia, segnalato, la insegnò e per qualche anno la praticò in quell'esercito. Scioltosi da un legame che non si affaceva al carattere indipendente ed al libero suo sentire, vinse a forza d'ingegno e d'energia ogni impedimento che il malvolere del governo gli parava dinanzi e salì in meritata reputazione. Ed egli che, colpito da incurabile infermità, viveva ora da più anni inconscio di sé e, quasi fosse uscito di vita, dimenticato, aveva già levato nobile grido di dottrina, tenuto il campo fra i più arrischiati e fortunati chirurghi della grande città.

Dopo il 1860 all'amministrazione del comune, ed a quelle di alcuni istituti di beneficenza

partecipò con opera zelante. Clinico per breve nell'Università, per poco aveva pure diretto un importantissimo servizio sanitario. Le profonde convinzioni scientifiche, un altissimo sentimento gli facevano tenace il volere. Quelli che erano o parevagli i diritti della scienza e della umanità non consentiva piegassero ad altre esigenze.

Deputato per tre legislature (10, 11, 12), senatore sino dal 1876, più e più volte, come già nei congressi, in ambedue i rami del Parlamento, in ogni controversia affine alla scienza che professò, all'arte che esercitò, fece aperta prova della sua immutabile fermezza nell'opinare.

Carità lo riscaldava, lo infiammava il cuore schiuso all'amore: i doveri del medico modellava su quelli del filantropo: non esercitò un arte, compì una missione.

Un patriota, un dotto ha cessato di vivere: un uomo chiaro è mancato a quest'Assemblea (*Approvazioni generali*).

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Signori Senatori! Permettete a me, figlio di adozione della Campania Felice, i cui abitatori contavano tra i loro sommi Ferdinando Palasciano, di dire una memoria parola di rimpianto per il collega, di cui sentiamo l'amara dipartita. Voglio parlare, perchè qui non seggono senatori nati in quella regione. Questo patriottico dovere, che vincendo l'emozione io vo' compiere, è benanche raccomandato dalla santa ed immacolata religione dell'amicizia (*Bene*), che al defunto per lunghi anni vivamente mi strinse.

Ebbi la ventura di conoscere Ferdinando Palasciano, sorto da origine popolana per illustrare la scienza e la patria, come uno dei più ardenti patrioti nell'anno 1860. Ferdinando Palasciano, come bene ha detto il nostro presidente, si distinse sempre per opere di carità e di civile e nazionale progresso. Nessuno fu maggiore di lui nell'opera coraggiosa e indefessa di curare i numerosi feriti della memoranda e sanguinosa battaglia, ch'ebbe nome del Volturmo, e che recò il trionfo dell'idea unitaria nazionale. Nessuno! Allo spettacolo desolante di giovani vite, che si spegnevano, olocausto per la redenzione nazionale, per l'insufficiente aiuto del corpo sanitario presso gli eserciti com-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1891

battenti, Palasciano senti nel petto la nuova idea, nunzia di una grande umanissima riforma, la neutralità sul campo di guerra del corpo sanitario, delle ambulanze e delle suppellettili medico-chirurgiche.

Col Palasciano altri illustri chirurghi stranieri, che pure avevano esposta la loro vita sui campi di guerra a salvezza dei feriti, divulgarono con elaborate memorie le proposte, che diressero la Conferenza internazionale adunata in Ginevra per redigere la convenzione, che prese nome dalla Croce Rossa nella storia moderna.

Rarissima e preziosa per gl'italiani fu la virtù operatrice del Palasciano, e fra tanti servigi resi a sollievo della umanità sofferente lo prova l'elogio, che egli ottenne dal Nelaton, venuto dopo un giorno di triste lutto nazionale, a curare la ferita toccata al generale Garibaldi là sul colle d'Aspromonte.

Per la morte di tanto uomo ben s'intende perchè al dolore d'Italia tutta si unisce più acuto il dolore della virtuosa gente di Terra di Lavoro.

Parlo della mia patria d'adozione, per la quale dichiaro di dire queste brevi parole, che il dolore mi spezza sul labbro. (*L'oratore si ferma commosso*).

È vero che il Palasciano da qualche anno viveva una vita peggiore della morte, perchè si era in lui offuscata la luce divina e fulgidissima dell'intelletto; ma se quell'astro si spense, la storia dirà che brillò fulgidissimo e potente per dare splendore alla patria e che si consumò per rischiarare l'orizzonte di nuovi, grandiosi ideali! (*Benissimo*).

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro guardasigilli.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia e dei culti. A nome del Governo, il quale vede sempre con dolore scomparire gli illustri uomini che ebbero una parte grandiosa per l'unità della patria, mi associo alle parole dette dall'onor. nostro presidente e dall'onor. senatore Pierantoni.

Come antico collega alla Camera dei deputati ed in questa medesima Assemblea, io debbo ringraziare la sorte che mi permette di esprimere a nome del Governo i sentimenti miei particolari.

Presentazione di progetti di legge.

FERRARIS, ministro di grazia giustizia e dei culti. A nome del presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto, stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma ».

A nome poi del collega il ministro dell'interno ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, del pari già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Nuova concessione ai Comuni di valersi delle disposizioni dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 pel risanamento di Napoli ».

Infine a nome del collega il ministro della pubblica istruzione ho l'onore di presentare al Senato, anche già approvato dall'altro ramo del Parlamento, il progetto di legge: « Organici, stipendi e tasse per gl'Istituti d'istruzione secondaria classica ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole signor ministro guardasigilli della presentazione di questi tre disegni di legge che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Giuramento dei senatori Lancia di Brolo, e Cerruti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore marchese Corrado Lancia di Brolo, i di cui titoli di ammissione, il Senato giudicò validi nella tornata precedente, prego i signori senatori Cannizzaro e Spalletti di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore marchese Corrado Lancia di Brolo, viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Dò atto al signor senatore marchese Corrado Lancia di Brolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore comm. Cesare Cerruti, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi nella tornata precedente, prego i signori senatori Manzoni e Spalletti di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore comm. Cesare Cerruti viene introdotto nell'aula e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Dò atto al signor senatore Cesare Cerruti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Informazioni

sulla malattia del senatore Carlo Cadorna.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zini sull'ordine del giorno.

Senatore ZINI. Le notizie che ho inteso arrivando in Senato mi consigliano a pregare l'onorevole presidente di volerci informare, o prendere informazioni sopra la salute preziosa dell'onorevole senatore Cadorna, che sento dire molto compromessa. Sono persuaso che tutto il Senato prende parte a questa sollecitudine, come sono certissimo della condiscendenza dell'onor. nostro presidente.

PRESIDENTE. Fin da ieri l'altro, non appena giunse notizia alla Presidenza, essere caduto infermo il signor senatore Cadorna, fu cura della Presidenza medesima, obbedendo non soltanto ad un dovere ma ad un sentimento, di prendere giornalmente notizia della sua salute.

Le notizie avute stamane sono queste che leggo: « Oggi 30 novembre l'illustre infermo si è alquanto aggravato soprattutto per la debolezza del cuore. — Il medico curante, professor Marchiafava ».

Voglio sperare che migliori notizie succedano a questa, e ne fo voto ardentissimo, sicuro d'interpretare il sentimento del Senato.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ZINI. Ringrazio vivamente l'onorevole presidente: non mi aspettava diverso dalla sua graziosa sollecitudine, ed aggiungo, come sono certo d'interpretare il sentimento di tutti i miei colleghi, ai suoi voti il desiderio perchè i preziosi giorni di quell'esimio nostro collega ci siano conservati per lungo tempo.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i**

mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello (N. 20) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ».**

Di questo progetto già è iniziata la discussione generale.

Do facoltà di parlare sulla medesima all'onorevole senatore Auriti.

Senatore AURITI. Il Senato sa che io amo di parlar poco. Domandai la parola l'altra sera, perciò debbo aggiungere brevi osservazioni la cui opportunità sarà spiegata dal loro sviluppo.

Fin dal primo giorno il senatore Pierantoni fece oggetto speciale dei suoi attachi il decreto di coordinamento per l'attuazione del nuovo Codice penale.

Le sue censure, che egli dice temperate, furono acerbissime, per quanto ingiuste e poco ponderate; furono tali che l'altro giorno dovette insorgere anche il venerando senatore Tolomei, con un fuoco che pochi sospettavano così vivo in lui alla sua età, e rispose con parole ed argomenti vittoriosi che sgorgavano da un cuore caldo di sentimento della giustizia.

Anch'io nel giorno innanzi avevo dato delle risposte, e la replica del senatore Pierantoni mi parve quasi cortese tanto che io ne lo ringraziai; ma, egli, ne fu forse pentito, e il dì seguente tornò all'attacco, e le accuse furono tali che io non replicherei se non fosse per la necessità di dimostrare col testo delle leggi alla mano, due errori in cui è caduto il senatore Pierantoni, e che furono le ragioni nuove delle sue accuse nel tema della distribuzione delle competenze: cioè allargamento della competenza dei tribunali, con iscapito della competenza e della garentia dei giurati; allargamento della competenza dei pretori, con offesa delle garentie derivanti dal giudizio collegiale.

Prima parte. — Il senatore Tolomei nel suo discorso disse che quattro articoli ed un altro articolo per metà, erano stati soppressi nella legge sulla stampa e sostituiti dagli articoli corrispondenti del Codice penale.

Il senatore Pierantoni prese al balzo queste parole, e poichè il senatore Tolomei menzionava fra gli altri articoli, quelli sulle ingiurie e sulle diffamazioni; i quali non sono che reati comuni da potersi commettere con la stampa, volle l'onor. Pierantoni dimostrare l'importanza che anche questi reati possono avere in quantochè commessi col mezzo della stampa si connettono ad una delle garentie della libertà; come fosse pericoloso il toccare in menoma parte la libertà della stampa, e il farlo fosse quasi un delitto.

Chi mai pensava nel Parlamento, egli disse, quando accordava quei poteri di coordinamento, che se ne sarebbe abusato in modo da toccare financo la libertà della stampa?

Orbene la risposta è semplice.

Questi articoli sono stati portati nel Codice penale togliendoli dalla legge sulla stampa, non come dice l'onorevole senatore Pierantoni, col decreto di coordinamento per abuso dei poteri delegati, ma bensì con la legge del 22 novembre 1888, discussa ed approvata nei due rami del Parlamento. Con quella legge fu dato al Governo la facoltà di pubblicare il Codice penale, e nella clausola di abrogazione delle leggi anteriori, fu detto nell'art. 4: Questa disposizione non si applica alla legge sulla stampa tranne che per gli articoli 17, 18, 27 e 28, ai quali s'intenderanno sostituite le disposizioni del nuovo Codice penale; e si fece poi una distinzione per l'art. 13, di provocazione a commettere reati, secondo che questi reati sono comuni o politici. Dunque si sono toccati articoli sulla stampa, ma per mezzo di una legge votata dalla Camera e dal Senato, approvata dal Re e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Resta così sempre vero quello che io dissi fino dal primo giorno, che cioè per la garanzia politica della giuria; i reati che potessero avere carattere politico furono designati in modo che l'enumerazione loro fu ampliata non diminuita col decreto di coordinamento.

E qui, dico a mia volta: come mai si è potuto sospettare un solo momento che il mini-

stro Zanardelli, così geloso difensore della libertà, avesse potuto offenderla, tradire la fiducia in lui riposta dal Parlamento, toccando articoli della legge sulla stampa, in virtù dei poteri delegati al ministro?

Lasciamo questa parte, e veniamo all'altra che riguarda i poteri.

L'onor. Pierantoni pare che sia un po' tenero della tripartizione dei reati, che fu un prestito del Codice penale francese.

Invece la Camera, il Senato, il ministro Zanardelli e tutti gli altri che hanno cooperato con lui hanno preferito l'insegnamento della sapienza italiana, tolto dal Codice toscano, che distingue i reati per la loro intrinseca natura in delitti e contravvenzioni.

Ora io dicevo: data questa categoria distinta delle contravvenzioni, era naturale che la competenza del giudizio ne fosse deferita al pretore.

È vero che la pena può giungere fino a due anni di arresto, ma se per il fatto materiale, l'arresto e la detenzione si potranno equiparare, per gli effetti legali e morali c'è un abisso fra la condanna per contravvenzione ed una condanna per delitto.

Ordinariamente la contravvenzione, che è una violazione di regolamento, si accerta con un verbale che fa fede fino a prova contraria; la discussione non implica quasi mai questioni giuridiche, la condanna non tocca la moralità dell'imputato; dunque non è materia superiore alla competenza del pretore.

Non parliamo del giudice unico. Quelli che sostengono il giudice unico, intendono il giudice unico inappellabile, che assuma tutta la responsabilità della sentenza, mentre questa responsabilità si nasconde nel giudizio collegiale dividendosi tra più.

Ma per noi la sentenza del pretore è appellabile; e nella sentenza del tribunale in appello ci è la garentia che reclama il senatore Pierantoni.

Fin dal primo giorno il senatore Pierantoni accennava che per le contravvenzioni si poteva dare qualche cosa di più che l'arresto, inclusa la detenzione.

Il senatore Costa gridò dal suo banco: no; ed io sviluppai quel no nel mio discorso.

Nella replica dell'altra sera il senatore Pierantoni sostenne che ci eravamo ingannati.

Egli diceva: È vero che per i reati di contrav-

venzione commessi sotto l'impero della nuova legge la pena è l'arresto, ma ci sono contravvenzioni che vengono dalle leggi anteriori punite con pena personale maggiore; quindi potete avere anche due anni di detenzione. Probabilmente egli si sarà fondato sul n. 3 dell'articolo 11 che dice: « Appartiene al pretore la cognizione delle contravvenzioni prevedute in leggi speciali, per le quali sia stabilita una pena ristrettiva della libertà personale, non superiore nel massimo ai due anni, ecc. »

Ma anche qui ci è la risposta precisamente sull'art. 22 del decreto: « Se il reato per cui è comminata la pena sia per il suo carattere una contravvenzione, il carcere s'intende corrispondente all'arresto non inferiore a sei giorni ».

Dunque sia tranquillo l'onor. Pierantoni, se si tratta di contravvenzione commessa sotto la nuova legge, la pena comminata è l'arresto; se fu commessa sotto le leggi anteriori con pena del carcere, a questo si sostituisce l'arresto; poichè solo quando si tratta di delitti al carcere si sostituisce la detenzione.

Io non voglio rientrare nel gran pelago della discussione generale; ho voluto citare i testi di legge che dimostrano che le nuove accuse del nostra collega si fondano sopra due errori patenti.

E qui una parola sola all'amico senatore Deodati, il quale disse: a me duole di vedere che nel fatto il numero delle cause innanzi ai giurati, quale che ne sia la causa, è diminuito. Io gli domandai: il numero delle cause innanzi ai nostri giurati è maggiore o minore, fatto il ragguaglio della popolazione, a quello che avviene in Francia? Egli non rispose, ma le statistiche dicono che è maggiore, perchè il grado della criminalità è in Italia, disgraziatamente così alto, che anche con la nuova legge, la quale per effetto del nuovo Codice penale più mite, dovè aumentare un poco le cause di competenza dei tribunali, specialmente pei furti, facciamo cause innanzi ai giurati più che in Francia.

Or se non siamo potuti arrivare ancora al numero normale di queste cause, come ci addoloriamo che alle assise non si dia un carico soverchio tale da costringere i giurati a liberarsene con sotterfugi?

E non una, ma due parole debbo all'altro amico senatore Pascale, al quale faccio due appunti.

Egli sostenitore della riorganizzazione di tutta la procedura penale in un nuovo Codice, non ci disse per quale via crede di arrivarvi, se come vuole il senatore Pierantoni votandolo articolo per articolo nel Senato e nella Camera, creando cioè quell'organismo per mezzo di votazioni di maggioranze mutabili da un giorno all'altro, perchè cangia nelle tornate successive il personale dei senatori e dei deputati, ovvero consente le necessarie delegazioni. E pure in questa seconda ipotesi non ci disse quanto tempo egli crede dovrebbe passare ancora per ottenere il nuovo Codice; pel Codice penale occorre più di un quarto di secolo. La misura del tempo necessario può essere un ottimo criterio per ammettere il sistema delle modificazioni parziali.

Il secondo appunto è questo. Egli ha mostrato colla enumerazione delle modificazioni fatte al Codice di procedura penale quante esse furono in pochi anni, ed era nel suo dritto, ma quando ha definito queste modificazioni, le ha definite con termini che ne ferivano il contenuto con affermazioni dommatiche.

Egli diceva: la prima ferita fu fatta dalla legge del 1874 sui giurati, ma fu quello un miglioramento o un peggioramento?

Quanti anni avremmo dovuto attendere per avere quel miglioramento se non si fosse fatto nel 1874 con legge speciale?

Ha soggiunto che un'altra ferita maggiore fu arrecata con la legge del 1876 sulla libertà provvisoria.

Ma chi può negare che quella sia stata una legge liberalissima, che trasse dalle carceri e impedì fossero gettati in carcere migliaia e migliaia di cittadini? E si può chiamarla una ferita, solo perchè ha scomposto la forma, l'armonia estrinseca di un Codice?

Parlando poi del decreto di coordinamento, lo ha chiamato una devastazione, necessaria sì, ma devastazione.

Ora, devastazione significa peggioramento. Eppure il Pascale se fosse stato guardasigilli al tempo del Codice, avrebbe ben dovuto fare egli quel coordinamento.

Senatore PASCALE. Domando la parola per fatto personale.

Se il Codice penale nuovo è migliore dell'antico, tutto quello che si è fatto per coordinare ad esso le altre leggi, è un miglioramento.

Io voglio finire con le esortazioni che l'illustre relatore dell'Ufficio centrale nel suo dotto, elegante ed elevato discorso, ha fatto ai colleghi dissidenti. Egli ha detto: piuttosto che respingere *a priori* e quasi sdegnosamente questo progetto di legge, discutiamolo insieme; se c'è qualche cosa di cattivo si cancelli, si facciano modificazioni alle parti emendabili; insomma tutti ci aiutino coi loro lumi a migliorarlo, secondo i fini, certo lodevoli, che esso progetto si propone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pascale.

PASCALE. Ho domandato la parola per fatto personale.

Io non voglio intrattenere il Senato in una polemica petulante e puntigliosa, non intendo combattere le teorie degl'illustri miei contraddittori per rivendicare la verità della tesi da me sostenuta, cioè, che le riforme dei Codici non vanno fatte a spizzico, e che, in ogni caso, le innovazioni veramente utili e necessarie si debbano sempre fare col freno del *ne quid nimis*. Però, a schivare la taccia d'inconcludenza, che potrebbe colpirmi, per le osservazioni fatte dal banco dell'Ufficio centrale, io debbo dare all'on. Tolomei uno schiarimento. Egli diceva: Ma come? Se noi vi proponiamo riforme necessarie e urgentemente reclamate nell'interesse della libertà individuale e della sicurezza sociale, volete voi, pel vostro platonico amore all'armonia del Codice, impedirci di farle? O perchè volete costringerci a differirle? Ma non vi date pensiero dell'operaio che langue nelle prigioni, del padre di famiglia tolto a' suoi figli?... In altri termini pareva che l'on. collega mi dicesse:

Non hai tu spirito di pietade alcuno.

Ma io posso assicurarlo che, al pari di lui, mi do pensiero di queste cose e anch'io mi preoccupo della giustizia; però credo, ed ho annunciato nelle ultime parole del mio discorso, alle quali egli forse non prestò attenzione, che le riforme proposte non provvedono al caso, non tergono alcuna lagrima dell'umanità languente, a cui vorrei porgere anch'io, per quanto è possibile, pronto soccorso: che quelle riforme non le credo necessarie, e neanche utili, o, almeno, non raccomandate da quella *evidens utilitas* che Ulpiano credeva indispensabile quando si tratta di mutar le leggi (*in rebus novis constituendis*)

Questo non feci che affermare nella discussione generale, svolgendo un tema, che, fino ad un certo punto, prescindeva dal merito delle proposte; ma so che m'incombe il dovere di dimostrarlo, e lo farò quando verremo all'esame degli articoli.

Su quel terreno, io dunque spero incontrare un'altra volta l'on. senatore Tolomei, dal quale, per ora, prendo congedo per passare ad altro.

All'on. relatore Manfredi, del quale ascoltai con non intermessa attenzione lo splendido discorso, dirò qualche cosa di più, ma pure in brevissimi accenni.

Sempre che si proposero riforme parziali, egli disse, sorse vivace l'opposizione in nome dell'unità, dell'armonia dei codici. Ed è verissimo. Anzi rammento, e spero che la memoria non mi tradisca, che, a proposito del procedimento sommario in materia civile, un ordine del giorno, in cui si esprimeva il voto che il Codice di procedura non fosse *anche in menoma parte toccato*, fu votato, pochi anni or sono, nell'altro ramo del Parlamento. Sicchè sappiamo che, oltre agli onorevoli Pierantoni e Deodati, miei poderosi alleati, l'opinione che io professo ha già molti proseliti, e possiamo esser certi, che se la nave governata da un abilissimo nocchiero salperà da questo porto, non spiegherà le vele per acque molto tranquille.

Ma, soggiungeva l'on. Manfredi, il Parlamento finì per approvare anche le riforme parziali. Sta bene; ma, appunto perchè ne ha ammesse già troppe, io diceva: *est modus in rebus*; fermiamoci qui, se non vogliamo rinunciare ai vantaggi della codificazione e sostituire ai codici un fascio di leggi staccate e forse discordi.

Se il Parlamento, non senza opposizione, votava le riforme del 1874 e del 1876; se nulla sa di quelle del 1889, fatte per delegazione, che cosa vi fa sperare che voterà anche queste? Confesso che io non ho questa fiducia.

Si è detto ancora: guardate alla Francia: anche colà si ritoccano i codici quando occorre; infatti, ecco *tre* leggi, colle quali fu modificato il Codice d'istruzione criminale.

Anche questo è verissimo. Ma la conclusione che si trae dal fatto che voi ricordate è questa: dunque, se la Francia, nel corso di un secolo o poco meno (giacchè il Codice di istruzione criminale francese impera dal 1810), in

mezzo a tante politiche mutazioni, che sconvolsero quella nazione, non ha toccato il suo Codice se non poche volte, i nostri vicini ci danno esempio di moderazione e di prudenza, che noi, pur troppo, non sappiamo imitare: noi che questo Codice, da 30 anni, andiamo rimescolando continuamente.

Si citarono i nomi d'insigni giureconsulti, i quali pur consentirono, negli anni passati, a parziali modificazioni dei codici; e vedete, si disse — giacchè parlate di rattoppature — vedete quali illustri *rattoppatori* sono i nostri predecessori.

A quei nomi m'inchino anch'io, nè prendo a discutere l'opera loro, che certo fu consigliata da buone ragioni, condotta con prudenza e limitata in giusti confini. Ma, se quei grandi giureconsulti alcune riforme crederono necessarie, e per ciò non si peritarono di ritoccare i codici, credete voi che si sarebbero adagiati in un sistema di rattoppature perpetue, qual è quello che voi ci consigliate?

Il Pisanelli introdusse una riforma importantissima nelle leggi civili del Regno, ma pochi anni dopo ci dette il Codice. I codici del 1859 furono ritoccati per estenderli alle provincie meridionali, dove coloro che amano di qualificarsi concittadini di Filangeri e di Mario Pagano e sono fieri delle loro tradizioni giuridiche, ripugnavano ad accettarli, se non modificati a norma di quelle tradizioni. Ma lo stesso Pisanelli, appena n'ebbe il potere, non perdette un istante per mettere mano alla completa riforma dei codici. Giova dunque alla vostra causa ricordare quei nomi?

Un'ultima osservazione. Io diceva: giacchè questo Codice si ha da rifare, e tutti ne convengono, si faccia quanto più presto è possibile; sarà la tredicesima fatica d'Ercole, ma bisogna sobbarcarsi, bisogna farla. Ponga l'onorevole guardasigilli la sua dottrina, la sua lunga esperienza, la sua vigorosa alacrità al servizio di un'opera veramente utile, di cui l'Italia gli sarà grata. Se il Romagnosi dettò il suo Codice di procedura penale in tre mesi, perchè non possiamo noi augurarci di averlo almeno in tre anni?

Ma l'egregio relatore rispondeva: disgraziatamente il Romagnosi è morto: se fosse vivo e si trovasse al vostro posto, invece di fare un

discorso di opposizione, ci avrebbe presentato un progetto di Codice, e la questione sarebbe finita.

Ma, mi scusi l'onor. Manfredi: questa ipotesi mi sembra sbagliata, perchè al posto dove io sono i progetti di legge si discutono, ma ordinariamente non si fanno, e Romagnosi, dal mio posto, non avrebbe presentato un disegno di Codice, perchè aborrisce l'iniziativa parlamentare nelle proposte delle leggi, e scrisse un lungo capitolo, degno dell'alta sua mente, per dar ragione di questa sua ripugnanza. Però si può supporre che, se si fosse trovato a far parte dell'Ufficio centrale, invece del contro progetto che discutiamo, ne avrebbe presentato un altro, e questo sarebbe stato probabilmente il progetto del Codice penale.

Non mi rimane che dare alcuni chiarimenti all'onor. Auriti.

Egli professa, in ordine alla riforma dei Codici, una opinione diversa da quella che a me par vera, e della quale ho esposte le ragioni. Nulla ho da aggiungere a ciò che dissi, nè potrei ritornare sulla questione. Ma mi permetterà l'illustre senatore di non accettare il rimprovero di voler sacrificare la sostanza alla forma. Che forma! S'egli è vero che, mutando le diverse parti di un Codice con leggi parziali, concepite da menti diverse e con intenti forse discordi, si può avere per risultato un Codice incoerente e contraddittorio, questo è vizio che tocca, non la sola forma, ma la sostanza della legge, come tocca la sostanza del discorso l'antinomia dei concetti. Se vogliamo continuare a chiamarla forma, sarà, per lo meno, la *forma sostanziale* degli scolastici.

Dispiace all'illustre senatore una parola della quale io feci uso per significare l'effetto del decreto del 1889 sul Codice. Io dissi *devastazione*, ed era questa espressione conforme all'ordine delle idee nelle quali si svolgeva la mia tesi. Ma se la parola era aspra, il pensiero che me la suggeriva non era ostile. Infatti mi affrettai a soggiungere: *devastazione necessaria*, imposta, cioè, dalla necessità di porre d'accordo il Codice di procedura col nuovo sistema di penalità. Questo predicato giustificava pienamente l'opera degli autori di quel decreto, del quale io non feci la menoma censura. Noti, anzi, l'onor. Auriti, che io, respingendo questo progetto, miro a lasciare le cose

come sono, mentre egli, appoggiando le riforme, lavora a demolire l'opera propria.

Presentazione di un progetto di legge.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per: «Modificazioni alla legge d'espropriazione per causa di pubblica utilità».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Ripresa della discussione.*

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Chiesi la parola dopo la replica dell'onor. senatore Pierantoni, perchè le sue parole mi avevano fatto un obbligo, anzi più d'uno: cui, non avendolo potuto prima, ora adempirò.

Comincio dal ringraziarlo delle espressioni troppo onorevoli rivoltemi per effetto di sua cortesia ed amicizia. Egualmente dell'onore oggi fattomi ringrazio i colleghi Auriti e Pascale. Un altro debito mi sorgeva agli accenti dell'onorevole Pierantoni; il debito di esprimere un omaggio, che, se non fu espresso nel mio discorso, io tenevo per altro profondamente in cuore, l'omaggio gratissimo e reverentissimo alla memoria di Pasquale Stanislao Mancini.

Il nome del Mancini, come quelli del Vigliani e del Pisanelli, io non proferii che a cagion d'onore, per dare autorità al metodo, di cui si è valso il nostro Guardasigilli, identico a quello che fu usato da quei passati ministri.

Il senatore Pierantoni, come a completare il ricordo storico, osservava che la legge del 1876, riguardando i mandati di comparizione e cattura e la libertà provvisoria, regolava una materia, che può staccarsi dal codice e star da sè. Or bene, il presente progetto di legge, nella maggior parte, e tolto ciò che riguarda il giudizio istantaneo, altra materia che può star da

sè, è pur esso relativo alla cattura ed alla libertà provvisoria; onde abbiamo la confessione, che le disposizioni, cui tocchiamo, si possono modificare senza sconcio nè pericolo con legge speciale.

Dopo ciò, non voglio ripetere il già detto, nè ritardare al Senato di sentire la voce dell'onorevole Ministro.

Senatore DEODATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Onorevoli colleghi! Si tratta per me quasi di un fatto personale.

Il venerato collega Auriti mi ha rivolto la domanda se il numero dei giudizi innanzi alla Corte d'assise, in seguito alla legge 1° dicembre 1889, non sia ancora superiore a quello che ha luogo in Francia, in proporzione del territorio e della popolazione.

L'accenno a questa domanda, privatamente fatta, è per me una gentile provocazione a dargli una risposta. E la risposta è, che io non trovo in un raffronto fra i due paesi una buona ragione la quale valga a giustificare la conseguenza prodotta dalla legge transitoria; io non esco dai confini d'Italia. Prendo però atto di questo: che l'onor. Auriti con la sua domanda ha riconosciuto il fatto che io e l'onorevole Pierantoni abbiamo lamentato.

Il fatto esiste. Di questo fatto possono rallegrarsi quelli che sono gli avversari sistematici della giuria, ma gli amici di questo istituto, fra i quali io sono iscritto, e del quale sarò sempre tenero, non possono essere contenti...

Senatore PIERANTONI. Domando di parlare.

Senatore DEODATI... Il collega Auriti ha detto che con la diminuzione dei giudizi coi giurati si è fatto un beneficio al corpo dei giurati, in quanto che coloro, che sono compresi nelle liste, sentono la gravezza dell'imposta del tempo che devono dare. Ma parmi che questo non sarebbe stato un buon criterio da seguirsi dalla illustre Commissione, che preparò la legge del 1889. Dubito che la legge (a base della quale operò), abbia potuto avere il compito e l'indirizzo di sminuire la gravezza di codesta imposta.

Non è questo il luogo, nè il tempo di discorrere a fondo sopra di codesto argomento. Mi conceda però il Senato di esprimere questa persuasione: che se avviene che molti sentano la gravezza del tributo in parola e studiano di

esonersene con mezzi artificiosi, ciò non dipende dalla istituzione dei giurati, ma da quel complesso di cause perturbatrici che ne sviano la retta funzione. Quando avvenga che i poteri dello Stato pensino davvero a menomare, se non a togliere del tutto, queste cause perturbatrici, si ristabilirà l'ordine, ed allora nessuno lamenterà la gravità dell'imposta, e tutti si terranno ad onore l'esercizio della funzione di giurato, di giudice popolare.

Per intanto, stando nel confine italiano, sussiste il fatto di una diminuzione sensibile e questo io non posso che deplorare assai in nome de' miei principî.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Io conosco al pari di ciascun altro dei miei riveriti colleghi i doveri e i diritti della dignità di senatore nell'uso della parola. So benissimo che io non debbo dare mala intenzione ai colleghi; che io debbo metter cura per astenermi da ogni diretta allusione a cose dette o fatte nell'altra Assemblea e che io debbo dare il governo della mia parola, quando fossi fuori di misura, all'alta autorità del signor presidente. Egli ci guarda dal suo seggio, simile al capitano, che sta sul ponte della nave, benchè la nostra nave non abbia piloti ed equipaggio capaci d'insubordinazione.

Ieri l'altro ebbi la buona ventura di parlare per il primo e di non trovarmi di fronte all'onor. collega Auriti, come uno dei membri dell'Ufficio centrale; quindi era certo che a lui non avrei potuto dare argomento per alcun fatto personale ed ero anche certo che nessun senatore avrebbe potuto parlare per le cose da lui compiute fuori di quest'Aula, esercitando altro ufficio.

Appena egli sorse a interrompermi, cosa non consueta per l'animo suo temperatissimo, io volli rasserenarlo e gli dichiarai che il mio discorso non aveva avuto il fine di attaccare la legge-decreto del 1889; e tanto io non poteva disdire quella legge, che, ripeto un argomento testè detto dal mio collega ed amico il senatore Pascale; i senatori, che invocano la riforma del Codice di procedura penale, debbono logicamente volere che il detto decreto legislativo rimanga ancora per qualche tempo legge imperante.

E quando più tardi l'onor. mio amico, il senatore Tolomei, sorse con cortesia di forma,

con abbondanza d'affetto, a parlare del lavoro della Commissione coordinatrice, io lo riassicurai e dichiarai ancora una volta che io parlavo sul merito della riforma del Codice penale e che non avevo voluto guardare nè alla Commissione, nè agli uomini illustri che la compongono.

Ora, pareva a me, che dopo tali deliberazioni e dopo il riposo della domenica, non fosse oggi da temere un nuovo discorso dell'onor. Auriti, che, astraendo dall'obbietto grave, che noi tutti preoccupa (di sapere, cioè se si faccia opera buona per l'amministrazione della giustizia aggiungendo alle tante leggi speciali ancora questa del Codice di procedura, o se invece non si tolga alle parti litiganti, cioè ai magistrati, agli avvocati, ai pubblici ministeri un Codice) dico, non fossero da temere un discorso avente il solo animo di una seconda e tardiva censura, tutta a me rivolta di una supposta volontà. Ma io per altro non mi risento. Se davvero avessi usato aspre parole, risponderei all'Auriti col greco capitano: *Batti, ma ascolta..* Però l'onor. Auriti ne vuole troppo. Qui, dove la parola è inviolabile, in questa patria, dove tanto si patì e si lottò per conquistare la libertà del pensiero, egli oggi mi ha denunziato alla riprovazione dei miei colleghi aggiungendo che non mi ero neppure pentito. (*ilarità*).

Sogni il mio egregio collega altri pentimenti, non li aspetti dalla serenità della mia mente. Respingo quindi...

PRESIDENTE. Non accetta, vuol dire.

Senatore PIERANTONI ...Non accetto quindi quello ch'egli ha detto premeditatamente, ossia che io abbia fatto *oggetto speciale del mio discorso attacchi* contro il decreto legislativo che io dissi *critiche temperate* e che egli reputa *acerbissime*. Al superlativo io ci sono avvezzo (*ilarità*), e neppure me ne offendo. Ma ho il dovere e il diritto di restituire l'esattezza alle opinioni da me espresse; perchè non vorrei che dopo i rimproveri dell'onor. Auriti dovessi intervenire necessità di parlare contro il mio venerato amico il ministro Ferraris (*ilarità*), ch'è in procinto di parlare.

Riassumo le dimostrazioni che io feci. Storicamente parlando, dimostrai che per le vicende nazionali la riforma del Codice di procedura penale era stata sempre fatta per leggi di pieni poteri: questa è una verità che nessuno potrebbe negare. Dimostrai che trasferito il Go-

verno in Firenze, per la coesistenza di due codici, l'uno dei quali aveva la pena di morte e l'altro sanzionava l'estremo supplizio, gli uomini di Stato, i filantropi, i giuristi vollero lavorare per avere un nuovo Codice, non pensando d'introdurre in egual tempo le due riforme. Dimostrai che per la prevalenza data al Codice penale e per l'oblio della riforma della procedura il Governo del Re pubblicò per mandato legislativo le regole di coordinamento, le quali addussero la confusione nella mente degli avvocati, la perplessità e l'ambiguità nella giurisprudenza con certo danno della saldezza dei diritti dei giudicabili. E se del decreto del 1889 dovetti svelare le gravi deteriorazioni, che addusse alle guarentigie giudiziarie, ch'erano fondate nelle norme della competenza e in quella della votazione dei magistrati, nella tutela giudiziaria e politica del giudizio popolare, usai del mio diritto e lo feci non ad accusarne gli autori, ma perchè a me dispiacerebbe che l'adozione di questo disegno di legge convertendo in definitivo quel lavoro, che io ho stimato e stimo provvisorio e da emendare, riaffermasse un'opera viziosa.

Del pari addimostrai che come si fece un Codice penale unico, si possa fare la revisione del processo penale, ma senza più derogare al costituzionale esercizio della potestà legislativa.

Io non uso a fare requisitorie ogni giorno intorno l'interpretazione delle leggi imperanti, io non vinto e domo dalla consuetudine, che pur nascendo dall'esercizio di un nobile ufficio immobilizza la mente, io che da molti anni quasi disdegno l'arte della difesa penale, confortai i miei voti e le mie argomentazioni con invocare lo studio del diritto comparato degli ultimi lavori legislativi della Germania e dell'Austria; invocai la memoria, i discorsi, gli studi di preclarissimi giureconsulti, all'altezza dei quali l'on. Auriti può aver l'ambizione di giungere, ma che certo non intende di superare, fra i quali nominai il De Falco, il Pisanelli, il Vigliani ed altri moltissimi che insegnarono a me la giustizia, la necessità, la bontà delle vagheggiate riforme penali.

Avvalorai le mie dimostrazioni con gli elementi sperimentali, colle statistiche giudiziarie chiedendo innanzi tutto la riduzione del carcere preventivo a mitissimi limiti. Nel disegno di legge si propugna ancora l'eccesso del carcere preventivo, che distrugge la libertà del-

l'imputato in ogni accusa, che possa meritare una pena superiore a tre mesi. Io ricordai come in altre nazioni più severe di noi nel dettare statuti penali si fosse ammessa la regola della libertà dell'imputato salvo casi rarissimi di detenzione preventiva, deplorai che il disegno di legge fosse stato presentato e raccomandato al Senato senza il sussidio di dati statistici, mentre dolenti erano i numeri giudiziari.

Infatti, o signori, nell'*Annuario* di recente edizione io raccolsi queste cifre desolanti: Dal luglio 1887 al 3 giugno 1888, 184,086 maschi furono tradotti nel carcere giudiziario e 33,791 femmine, onde si ebbe un totale di 227,877 persone (*sensazione*).

Ed io citai fatti, che i pubblici ministeri non possono ignorare; ossia che le mali associazioni di delinquenti, le ribellioni e le congiure per rinnovare e sconvolgere gli ordini vigenti trovarono più specie di fautori: i facinorosi per vocazione e per animo pravo abituale, e coloro, che corrotti dall'ingiusto carcere preventivo, tornati dopo ingiusta detenzione a libera vita non trovano altra colleganza che quella dei compagni di carcere. Gli ordinamenti giudiziari vigenti preparano la falange, che raccoglie quelle utopie, quelle esagerazioni che s'invennero sempre nella storia dell'umanità dal comunismo cristiano passando per tanti disegni di riforme, sino alla negazione di ogni azione di poteri, all'anarchia.

Per queste ragioni rispettando me stesso ed i miei precedenti, le mie convinzioni, i miei studi, e vagheggiando maggiore giustizia sociale respinsi, come oggi respingo, l'invito dell'onorevole Auriti d'imitarlo nell'opera minutissima dei suoi facili emendamenti.

Chiesi ancora, sull'esempio della Germania e dell'Austria, che si pensi di ridurre il periodo istruttorio segreto a brevissima durata. Aggiunsi che bisognava associare la difesa dell'imputato al processo istruttorio, specialmente per la ricerca della prova *generica*. Chiesi una riforma del pubblico ministero, perchè sia indipendente e non soprastante al diritto di difesa; chiesi che questa prudente assemblea non riaffermi quel decreto legislativo, che violò, non per necessità di coordinamento, ma per tendenze antiquate, tante guarentigie che furono care ai nostri maggiori, che perdurano negli ordinamenti dei popoli liberi, che tuttora pos-

sono essere l'ancora, il fondamento della pace e del progresso sociale.

Era dunque lecito, se così vasto fu il mio tema, al mio onorevole collega dimenticarne gli obbiettivi numerosi, per imputarmi la sola inutile voglia di censurare una legge, che pure io avevo il diritto ed il dovere di censurare? (*Bene*).

In verità io non potrei indovinare il mistero di un fatto che mi governa, per cui ogni qual volta io parlo qui dentro, in Senato, debba trovare, a me di fronte, contraria la parola dell'onor. Auriti. Oggi per la legge in discussione ho veduto svelato il mistero dall'ultimo argomento del mio onor. collega, il senatore Pascale. Quell'egregio uomo, che il quale ha risposto all'onor. Auriti, sentiva il dispiacere, dopo di aver parlato delle confuse leggi di procedura, che si mettesse in discussione l'opera di lui.

Diritti di autore non ce ne sono in materia di leggi. (*ilarità*).

Io ho parlato e parlo *obbiettivamente*; non ho da pensare se l'un ministro o l'altro abbia fatta opera da legislatore e s'egli s'affidò nel consiglio di terzi. Gli uomini passano, mille volte fu detto; le istituzioni rimangono.

Terminerò con una dichiarazione.

L'onor. Auriti non pensò che per volermi convincere di errore avrebbe dovuto dimostrare che gli onorevoli senatori Pascale e Deodati non dividessero le mie opinioni.

Pur dispiacente che egli non mi approvi, a me reca conforto il dire:

La buona compagnia che l'uom francheggia,
Sotto l'usbergo del sentirsi puro.

(*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia. Se non temessi di mancare alla reverenza verso quest'alta assemblea, ed anche di rispetto agli oratori che presero la parola sulla discussione generale, io mi asterrei dal trattenere il Senato ancora prima di entrare nella disamina degli articoli.

Ed invero, la succosa e sapiente parola del relatore, le vivaci difese di uno degli egregi componenti l'Ufficio centrale, ed anche le parole autorevoli di un collega il quale prese la

parola nelle sedute antecedenti ed in questa medesima, hanno ampiamente dimostrato e rivendicato la base ed il fondamento delle proposte che vi fece il Governo.

Ma, tuttavia, più del rispetto a cui accennavo in principio delle mie parole, io sento il dovere che incombe al ministro proponente di difendere, di rivendicare non solo la base, al massima, ma anche la specialità delle sue proposte, sebbene non spero di potere emularne l'ampiezza con cui uno degli onorevoli oppositori scorse i campi della legislazione e del diritto, nè le ornate similitudini con cui un altro oratore diede evidenza ai suoi concetti, nè eziandio quella finezza di arguzia con cui un altro dei nostri onorevoli colleghi coprì quella specie (non dico una parola che lo possa offendere) quella specie di scetticismo che dimostra spesso nell'oppugnare i progetti di legge, che viene sempre ad illustrare ed a commentare anticipatamente colla sua parola.

Qui ebbe luogo una discussione generale? Veramente, se dovessimo prendere la discussione generale nel suo vero concetto, cioè di una discussione, la quale percorre l'argomento speciale della legge, ne dimostra l'opportunità, ne commenta la convenienza, e quindi venga a preparare il terreno alla discussione dei speciali articoli, io dubiterei che in questa circostanza abbia avuto luogo una vera discussione generale.

Intendo che avrebbe potuto questa difficilmente concepirsi, trattandosi di quattro argomenti, i quali, sebbene congiunti nel loro intento, presentano specialità di discussioni, le quali non si possono di leggieri ridurre ad unità di concetto.

Io, dunque, mi sono proposto di discernere, tra i discorsi che si sono fatti al Senato, quali sono i punti sostanziali che hanno, se non il carattere di quella discussione generale a cui accennavo, almeno il concetto che diede luogo al disegno di legge.

E mi pare che siano tre. Vi sono di quelli che oppugnano in massima ed in diritto l'opportunità di riforme speciali, e che invece vorrebbero si riferissero a tutto il Codice. Vi sono alcuni i quali credono, che modificando alcuni speciali disposizioni e alcune parti di un Codice ordinato se ne turbi la coerenza, ed anzi si generino delle confusioni. Vi sono di quelli,

infine, che accostandosi più particolarmente alla specialità delle proposte, le avrebbero dichiarate inutili o non ancora sufficientemente mature.

Io mi propongo di esaminare questi tre punti, che mi sembrano effettivamente quelli che abbiano carattere di generalità.

Tuttavia mi permetta il Senato che mi occupi anche di qualche punto speciale che si attiene più direttamente al mandato, all'ufficio che possa avere il potere esecutivo, quando propone una legge innanzi ad uno dei rami del Parlamento.

Uno degli onorevoli relatori vi parlava dei pericoli delle delegazioni, e vi significava con parecchi esempi e dimostrazioni, che nel sistema parlamentare sia il corpo legislativo, in ambedue i suoi rami, l'unico da cui possa sorgere con autorità e prestigio anche la maturità delle discussioni.

Come vedrete in seguito dalle poche mie parole, io sono un poco nemico od almeno stento ad accostarmi alle regole ed agli assiomi generali. Nel regime parlamentare vi sono delle regole dalle quali non possiamo allontanarci; ma quando si entra in discussioni che in realtà sono più astratte che concrete, mi sembra che queste, fatte dal potere legislativo, non siano sempre opportune e convenienti, anche perchè potrebbero degenerare in discussioni accademiche.

Fatta questa dichiarazione in generale, della quale credo che il collega, al quale ho accennato, non vorrà rimandarmi l'accusa di soverchio scetticismo o di dubbio per tutto ciò che si attiene alla parte teoretica, fatta questa dichiarazione, che serve di scusa o di spiegazione nella specialità della delegazione, io dirò che effettivamente credo che la delegazione sia molto pericolosa, e oltre all'opinione in genere che ne avevo come legista, ne ho avuta un'esperienza molto amara che non vorrei fosse divisa da alcuno di quelli che siano chiamati a questo difficile ufficio.

Vi sono dei casi di delegazioni, nei quali, malgrado tutta la buona volontà, malgrado tutta la giustizia che si tenga sempre presente per determinarle nei suoi effetti, è impossibile evitare le censure, sebbene si abbia il coraggio di incontrare tutta la responsabilità che si as-

suma col proporre alla sanzione sovrana la conferma di quelle delegazioni.

Questi casi imprimono nell'animo un sentimento, non dirò di fiacchezza, ma di disanimazione, permettetemi la parola, perchè è la sola che possa significare il mio concetto. Ciò dimostra come una puntura che abbia potuto toccare, deve indurre anche gli uomini meno compassionevoli a non desiderare che altri venga a trovarsi nelle stesse circostanze.

Ma, siccome questo fatto della delegazione si riferisce specialmente alla legge del 1º dicembre 1889, non sarò io che ne assumerò la difesa, poichè già fu assunta in modo che non lascia cosa a desiderare.

Dirò soltanto che io accennai al carattere di questa legge e dichiarai come vi fosse il proposito di coordinamento, ma che il legislatore nel proporre alla sanzione sovrana quella disposizione che stabilisce il passaggio da una ad un'altra legislazione, si dovette arrestare di fronte alla difficoltà, non solo di riordinare, ma di riformare alcune disposizioni del Codice di procedura penale.

Questa è la ragione principalissima, lo dico in anticipazione, del progetto che ho avuto l'onore di presentarvi e che spero voi approverete coi vostri suffragi; imperocchè v'era una lacuna, la quale si doveva soddisfare da chi proponeva il coordinamento della legge, ma a questa lacuna non si poteva soddisfare, poichè il mandato era ristretto al coordinamento. Invece viene a ripararvi il presente progetto di legge che vi è proposto.

Un altro punto pregiudiziale venne anche toccato, e gli oratori spaziando in quello che sarebbe il desiderio di una legislazione migliore, secondo il loro concetto, accennavano al pubblico ministero.

Io non vengo a fare l'apologia di una istituzione che è statistica per legge, e che, a mio avviso, quando non lo fosse, dovrebbe, per necessità della difesa sociale, stabilirsi.

Solo mi permetterò di ricorrere ad una reminiscenza affatto personale.

L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario porta che il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo, ed è sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Queste locuzioni diedero luogo a molti dubbi, specialmente nell'applicazione.

Io non istituirò una disamina in astratto, nè occuperò il Senato di una interpretazione letterale o razionale di questo articolo di legge, solo mi ricordo di aver sempre combattuto, ed in tutti i miei atti cercherò sempre di combattere, per l'indipendenza assoluta del pubblico ministero. Indipendenza in questo senso, o signori, non già per cancellare le prime parole dell'articolo « il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo », ma perchè il pubblico ministero si compone di magistrati i quali debbono avere la libertà delle loro opinioni e farle prevalere quando altrimenti si creda.

E quale fu il rimedio?

Il rimedio voi lo conoscete, senza che io venga a dichiararvelo.

Intanto questo ritengo, poichè fu parlato di pubblico ministero e dei pericoli che potrebbe il medesimo presentare, che allorquando si rispetti la coscienza e la dignità del magistrato, il pubblico ministero esercita le sue funzioni in modo che mentre assicura la società per l'osservanza della legge, allontana anche ogni sorta di pericolo e di pressione. (*Bene*).

Fatta questa escursione io dovrei farne altre, ma me ne astengo; quindi non parlerò della giuria di cui fu tenuto discorso e sotto il punto di vista d'istituzione politica e sotto il punto di vista d'istituzione giuridica.

Io non voglio mettermi nè fra coloro i quali impugnano questo istituto, nè fra gli altri che lo vorrebbero esteso anche ad altri casi.

O si parla della competenza stabilita dalla legge del 1° dicembre 1889 e questa venne e si trova ampiamente difesa non solo dagli oratori, che mi hanno preceduto, ma dall'autorità di legge che da quel decreto può e deve sortire, o si parla poi in genere di estensione; nell'uno e nell'altro caso, io ritorno al principio che vi accennava, che, cioè, non vi sono massime assolute; bisogna esaminare i casi e le condizioni nelle quali si presentano le disposizioni di legge. Quindi mi permetterete che non mi inoltri ulteriormente in questo terreno.

Ma è obbligo mio di rilevare una questione che ebbe molto svolgimento, quella che riguarda l'istruzione dei processi.

È facile il dire, o signori, i processi debbono istruirsi con facilità, con speditezza, non debbono

lasciarsi vagare in discussioni assolutamente inutili, bisogna saper trovare il filo con cui si diriga l'investigazione della verità.

Queste son cose che tutto il mondo conosce. Ma credete voi che sia tanto facile e che si trovino ad ogni svolta di strada dei magistrati, i quali abbiano le attitudini specialissime che si richiedono tanto per presiedere le Corti d'assise, quanto per i procedimenti dell'istruzione?

Occorrono delle attitudini speciali di cui difficilmente può farsi giudice qualunque sia il ministro a cui la Corona affida questa delicata parte della pubblica amministrazione, perchè il riconoscimento delle qualità, le quali possono rendere migliore o più conveniente la scelta di uno piuttosto che un altro giudice in questa delicata e complicatissima funzione, non solo non è facile, ma è reso impossibile dall'impossibilità appunto di determinare quali possono essere i migliori che a questo ufficio possano essere designati. E in fatti vi cito l'esempio di una nazione vicina, in cui gli istruttori hanno una carriera affatto speciale, e quando si conosce che uno possa essere capace per questo ufficio, lo si promuove, lo si lascia continuamente quasi in moto perpetuo alla direzione di questo ramo dell'amministrazione della giustizia.

In verità qui bisognerebbe entrare nell'ordinamento giudiziario, il quale non è attualmente sottoposto neppure indirettamente alla discussione del Senato. Ma io vorrei, o meglio desidererei, per non usare una parola di troppa pretesa, io desidererei che quando si parla di istituzioni straniere volessimo farci capaci che le istituzioni non sono soltanto quelle scritte nelle disposizioni della legge, ma quelle che risultano dalle abitudini, dalle tradizioni. Quello che forse è possibile in altri paesi io lo dichiaro quasi sicuramente (vi sarà chi con mano più ferma, più sagace diriga questa parte dell'amministrazione) io credo di non essere temerario nell'affermare, che nel nostro paese sarebbe impossibile il mantenere quest'istituzione o questa forma di dirigere queste funzioni.

Percorsi così, a sommi capi, questi obbiettivi che sono in certo modo fuori dell'orbita del presente progetto di legge, vengo a quei tre punti che mi sembrano essere stati discussi nelle sedute anteriori e in questa di oggi.

Cominciamo dal primo. È vero: le riforme è meglio farle *ab imis fundamentis*.

Io tralascio le difficoltà che presenta il sistema parlamentare, le quali si possono superare in qualche circostanza, che è inutile ricordare. Ma credete voi, o signori, o credono gli oratori i quali si sono manifestati in opposizione a questo progetto di legge, che sia impresa così facile la formazione di un Codice?

Non si tratta, o signori, di un Codice in genere, il quale è un coordinato di certi principii; e ma si tratta di un Codice che riguarda la forma e non vi è cosa più difficile di esso, e nello stesso tempo aperto a tutte le discussioni, a tutte le difficoltà. E allora quando appaia un inconveniente, sembra, a chiunque si faccia ad esaminarlo, facilissimo l'ovviarvi con una forma, con un espediente; ma questo espediente medesimo, esaminato e coordinato con tutte le disposizioni della legge, con tutta la compagine della istituzione, produce poi altri inconvenienti, i quali appaiono allorquando questo espediente fosse tradotto in legge. Il Codice di procedura penale è forse la parte più difficile e complicata, perchè non si tratta solo di stabilire le forme e le norme con cui taluno possa essere tradotto avanti i tribunali; ma si tratta soprattutto di coordinare una prudente, una sapiente applicazione.

Ora io non voglio trattenere il Senato sopra un argomento che è più facilmente da lui compreso, e soprattutto dagli uomini eminenti che si occuparono di questa materia, di quello che sia necessario che io lo venga illustrando. Ma, o signori, siamo qui di nuovo a quello che vi dicevo in principio. Noi non dobbiamo risolvere una questione in astratto, ma risolviamo una questione in concreto; non neghiamo la possibilità del sistema di fare un nuovo Codice di procedura penale, che sia abbastanza chiaro nel concetto di taluni pensatori e degli scrittori di questa materia; ma ora si tratta di un coordinamento di disposizioni, di adattarle alle tradizioni ed alle abitudini del nostro paese, in modo che la novità si appalesa un rimedio necessario, senza produrre altri e peggiori inconvenienti.

Quindi non entriamo nella discussione teorica, se sia più o meno necessaria una riforma *ab imis fundamentis* di un Codice di procedura penale, anzichè attenersi a semplici ritocchi,

perchè in massima si possono sostenere entrambe le opinioni.

Se poi i ritocchi, dei quali è obbietto il disegno di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni, siano bene e opportunamente adottati, lo vedremo nella discussione speciale. Ma intanto noi abbiamo un esempio nella nostra storia parlamentare.

Ogni qualvolta si proposero delle leggi generali che abbracciassero una materia complicata ed estesa, difficilmente si poterono portare a termine, non solo nelle deliberazioni del Parlamento, ma anche nelle preparazioni.

Ed io, che ebbi l'onore di far parte di una Commissione formata in doppio numero nel seno di questa Assemblea, così illustre per le specchiate individualità nella parte giuridica, io credo di non allontanare da me il sospetto di potere in qualche guisa dubitare dell'efficacia delle nostre deliberazioni, allorquando io ricordo che un grosso volume di studi si fece sul progetto presentato dall'onor. Taiani, ma che tuttavia, a malgrado della diligenza con cui i miei colleghi si industriarono per ben due anni a studiare questa materia, a niun altro fine potettero pervenire, fuori che a giustificare l'opportunità e convenienza di procedere con leggi speciali, come effettivamente la esperienza ha dimostrato.

Il Senato, adunque, si mostrava convinto della opportunità e della convenienza di esaminare un progetto di legge completo e organico, ma allorquando ne fece lo studio, si trovò di fronte all'impossibilità di farlo, e con replicate leggi procedette a ritocchi speciali. Ma questo è il secondo punto.

Si dice che le leggi speciali hanno in primo luogo l'inconveniente intrinseco di turbare il coordinamento, che è il merito speciale delle leggi complesse, hanno perfino l'inconveniente materiale di gettare la confusione, per l'impossibilità di codificarle; e perchè molti degli articoli che non vengono modificati si trovano tuttavia, se non in urto, in disarmonia colle riforme adottate, di maniera che si è creduto da uno degli egregi oratori di dimostrarlo con caso pratico.

In quanto alla eccezione di sostanza è una questione di specialità. Se colle riforme che il Ministero ha creduto di proporvi, e con quelle che, modificate dall'Ufficio centrale, vengono

attualmente in discussione, si sia raggiunto lo scopo di migliorare in qualche parte il Codice di procedura penale, senza turbarne la compagine, ed anzi mantenendo, per quant'è possibile, il coordinamento al Codice medesimo, è quello che vi dirà e dimostrerà la discussione che noi stiamo per intraprendere degli articoli.

In quanto poi alla parte esteriore e materiale si provvede con un'aggiunta, che veggio oggi distribuita da uno degli illustri membri del Senato, la quale aggiunta esamineremo a tempo suo.

Io non la respingo, ma solo prendo riserva di farvi talune osservazioni gravissime, che tendono precisamente ad escludere quegli inconvenienti che erano allegati come ragione di opporsi alle modificazioni che stanno ora in esame.

Vi rimane l'ultima parte. Voi procedete a riforme, si dice, che non sono, nè necessarie, nè urgenti, nè utili; ma, o signori, questa è appunto la ragione per cui dubitava in principio, se voi aveste udito una discussione generale, oppure se non aveste udito una discussione di sistema e di metodo, piuttostochè una discussione sugli argomenti speciali che vi stanno dinanzi.

Se sono quattro gli argomenti proposti, a cui se ne aggiunse un altro perchè di materia finitima, appunto perchè queste riforme abbiano un insieme, si coordinino e si completino per una parte e per l'altra: questo è quello che discuteremo quando verremo alla disamina di ciascuno degli articoli.

Non è certo con un sospetto non dimostrato, me lo permettano gli egregi oppositori, e che in ogni modo non potrebbe dimostrarsi; non è con accuse generiche, ma coll'esame delle singole disposizioni che si può discutere della loro opportunità e convenienza.

Farò io una discussione preliminare sopra ciascuno degli argomenti che vennero proposti e che costituiscono la legge?

No; e me ne astengo, non perchè io non potessi in qualche modo dimostrarvi il nesso e la convenienza delle disposizioni, ma perchè effettivamente io starei contro a quello stesso sistema che ho creduto di propugnare fino da principio, che, cioè, nè si deve seguire una massima astratta ed assoluta, ma si debbono sempre riferire alle disposizioni le proposte

concrete, nè sia possibile il determinare la singolare aggiustatezza e convenienza delle disposizioni che vennero proposte, se non che discutendo ed esaminando le proposizioni che sono state emesse.

Temo di avervi detto cose inutili; ma credo, per quanto mi fosse dato, di avere risposto, ed esaminate alcune specialità più salienti che vennero indicate nella discussione, e rivendicato eziandio il sistema su cui poggia il disegno di legge che vi venne presentato.

Quando saremo alla disamina degli articoli, verranno forse in mezzo delle discussioni, le quali si riferiscono al merito di ciascuna di quelle parti; ed allora le affronteremo, e credo che avremo a questo riguardo l'aiuto di quei medesimi fra i nostri colleghi, i quali non crederanno di dare anticipatamente il voto a queste disposizioni; e ciò per la fiducia che io ho, che essi, allorchè vedranno che il Senato entrerà nella discussione di questi articoli, non ci vorranno privare dei loro lumi, delle loro osservazioni, dicasi anche delle loro opposizioni, purchè quelle disposizioni speciali vengano a riuscire quali noi le desideriamo, e quali l'Ufficio centrale ebbe la compiacenza di accettarle con alcune modificazioni.

A queste modificazioni ho consentito, come consentirò a tutte quelle che, salva la sostanza, e con l'indirizzo che risulta dal progetto del Governo e che è stato approvato dall'Ufficio centrale, saranno dai nostri colleghi proposte e discusse.

Ed è questo appunto il vantaggio vero del sistema parlamentare, di richiamare, cioè, ad esame tutte le disposizioni e proposte che si sono fatte, di richiamarle colla scorta dei principj generali, ma soprattutto coll'aiuto e sussidio di quei lumi e di quell'esperienza di cui riluce, e ne forma la principale prerogativa, questa alta Assemblea (*Bene, benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Giuramento del senatore Bonasi.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Francesco Bonasi, i di cui titoli di ammissione furono riconosciuti,

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1891

validi nella precedente tornata, prego i signori senatori Ghiglieri e Basteris di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Francesco Bonasi viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Francesco Bonasi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiarazioni del ministro di agricoltura sulla interpellanza del senatore Rossi Alessandro.

PRESIDENTE. Essendo presente nell'aula il signor ministro di agricoltura e commercio rileggo una domanda d'interpellanza già annunciata al Senato:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il signor ministro di agricoltura e commercio se intende di proporre una legge per l'interdizione del lavoro domenicale.

« ROSSI ALESSANDRO ».

Ha facoltà di parlare il ministro di agricoltura e commercio.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'interpellanza, e siccome domani non potrei intervenire in Senato, pregherei ne fosse fissato lo svolgimento sul principio della seduta di dopodomani.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi Alessandro non è presente, ma credo non possa aver difficoltà a che si svolga la sua interpellanza in principio della seduta di dopodomani, dal momento che il signor ministro dichiara di non potere intervenire a quella di domani.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Se non vi sono altri iscritti, toccherebbe a me di incominciare la discussione degli articoli, e siccome sono stanco essendo oratore di corta lena, pregherei di rimandare la seduta a domani, salvo, ripeto, che non vi siano altri iscritti.

PRESIDENTE. Finora, non vi sono altri oratori; per conseguenza io credo che il Senato non avrà difficoltà di rinviare a domani il seguito della discussione.

Non sorgendo opposizione, resta così stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Al tocco: Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Nuova concessione ai comuni di valersi delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Intorno agli alienati ed ai manicomi.

Alle ore due pomeridiane: Seduta pubblica.

I. Votazione per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze e di contabilità interna.

II. Relazione della Commissione per la verifica di titoli di nuovi senatori.

III. Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello. (*Seguito*).

Mi permetto ricordare ai signori senatori che la seduta pubblica è fissata per le due, e li prego quindi di volervi intervenire con puntualità, altrimenti si dovrà principiare alle tre. Li prego pure di intervenire anche numerosi, dacchè si deve votare a scrutinio segreto.

La seduta è sciolta (ore 4 e 45 pom.).